

# SET INFORMATIVO

## RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

## Sommario

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo .....	2
DIP Aggiuntivo Danni .....	5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	10
MODULO DI PROPOSTA.....	35
IDD - Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative .....	39
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO (GDPR).....	40

**DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo**  
**Assicurazione della responsabilità civile del vettore stradale**

Documento predisposto a cura di

**MSIG Europe SE**, registrato in **Belgio**. MSIG Europe SE e' soggetta alla vigilanza della **Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen** dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio **Nr. 0644.921.425**;



e

**Tokio Marine Europe S.A.**, registrato in **Lussemburgo**. Tokio Marine Europe S.A. e' soggetta alla vigilanza della **Luxembourg Trade and Companies Register** dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio **Nr. B221975**;

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile del vettore stradale per i risarcimenti da esso dovuti dall'Assicurato, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di Vettore stradale, a titolo di responsabilità contrattuale, per Perdita o Avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

	<b>Che cosa è assicurato?</b>		<b>Che cosa non è assicurato?</b>
✓	Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per risarcimenti da esso dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di Vettore stradale, a titolo di responsabilità contrattuale, per Perdita o Avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.	✗	<b>L'Assicurazione non opera:</b> per i trasporti effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi delle leggi vigenti e/o non iscritti all'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.
✓	La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per Perdita o Avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario. Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sugli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio - nonché durante le operazioni di carico e scarico, posizionamento e/o trasbordo, a condizione che dette soste o attività siano strettamente dipendenti e direttamente correlate all'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.	✗	nel caso in cui il Contraente/Assicurato affidi il trasporto ad un sub-vettore terzo in espressa violazione del divieto posto dall'articolo 1 comma 247 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
✓	La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e fine tra località dello stesso territorio nazionale italiano inclusi lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.	✗	per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dal Contraente/Assicurato.
✓	L'assicurazione vale anche per i trasporti internazionali sottoposti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 Maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 162, 1 ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 Luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n. 242(indicata per brevità nella presente clausola come CMR).	✗	maggiori e speciali responsabilità a carico del Vettore e, fra queste, la particolare responsabilità per Merci accettate con: i. dichiarazione di valore; ii. interesse speciale alla riconsegna; iii. impegno speciale su un termine di riconsegna e/o alla consegna per la partecipazione /esibizione ad un determinato evento.
		✗	reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per: a. Mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della Merce (art. 21 della CMR); b. Perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR); c. Omissioni, inesattezze ed insufficienze sulla lettera di vettura delle indicazioni richieste dall'art. 7 della CMR).
		✗	risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di: 1. atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne risulterà probabilmente. Qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori; 2. appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle Merci perpetrati dal Vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso o la complicità degli stessi; 3. infrazioni alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del Veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose; 4. vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa

Per l'elenco completo delle estensioni sempre operanti si rinvia al fascicolo informativo (DIP aggiuntivo).

	<p>consegna delle Merci;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. bagnamento, se le merci sono state caricate su autoveicoli aperti o se non erano adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.</li> <li>6. guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, nonché atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;</li> <li>7. cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;</li> <li>8. violazione di blocco o contrabbando, commerci, attività o traffici proibiti o clandestini;</li> <li>9. esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;</li> <li>10. atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrate, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili, ovvero compiuti per scopi socio-politici;</li> <li>11. atti di terrorismo;</li> <li>12. atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;</li> <li>13. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed esondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani;</li> <li>14. salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non sia conseguenza di tali atti od eventi.</li> </ol> <p><b>Per ulteriori informazioni su cosa non è assicurato, si prega di consultare il DIP Aggiuntivo e la Polizza.</b></p>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato:

- ! Resta inteso che in nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si esponessero a eventuali sanzioni internazionali, divieti o restrizioni.
- ! Non sono considerati "terzi": (i) coniuge o convivente dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivevano, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado; (ii) ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive; (iii) soggetti, enti, ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.
- ! Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire la stessa responsabilità, si applicano i seguenti disposti:
  - o Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio, ossia per quella parte dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni (copertura in D.I.L.).
  - o Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie o scoperti, i danni o parte di essi non siano risarcibili dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché tali danni siano risarcibili ai sensi di polizza (copertura in D.I.C. e in D.I.L.).

Per l'elenco completo degli eventi astrattamente rientranti nei rischi assicurati, ma esclusi dalla copertura per espressa previsione contrattuale si rinvia al DIP aggiuntivo ed alle condizioni di assicurazione



### Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e fine tra località dello stesso territorio nazionale italiano inclusi lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
- ✓ L'assicurazione vale anche per i trasporti internazionali sottoposti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 Maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 162, 1 ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 Luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n. 242(indicata per brevità nella presente clausola come CMR).



### Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.



---

## Quando e come devo pagare?

---

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel CERTIFICATO se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all'INTERMEDIARIO, si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni. Se l'ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).



---

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

---

- La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per Perdita o Avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario. Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sugli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio - nonché durante le operazioni di carico e scarico, posizionamento e/o trasbordo, a condizione che dette soste o attività siano strettamente dipendenti e direttamente correlate all'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.



---

## Come posso disdire la polizza?

---

È facoltà delle parti contraenti disdire la presente polizza in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni (7 giorni per i rischi scioperi, sommosse ecc.) da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. In tal caso, l'Assicuratore non sarà tenuto a rispondere dei sinistri occorsi sui trasporti effettuati successivamente al trentesimo giorno (settimo giorno per i rischi scioperi) dalla data della lettera di disdetta, restando invece responsabile sino alla conclusione dei trasporti iniziati in tempo utile. Il recesso opererà automaticamente e senza necessità di comunicazione allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa (CSI) e Repubblica Popolare Cinese. L'Assicuratore avrà comunque il diritto di esigere il versamento dei premi dovuti ma non ancora pagati.

---

**Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo ed alle condizioni di assicurazione**

## DIP Aggiuntivo Danni

### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni Assicurazione della responsabilità civile del vettore stradale

Compagnia assicurativa: MS Amlin Insurance SE

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: +Simple Italia Agency Srl

Product: RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 12/11/2024

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 12/11/2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

MS Amlin Assicurazioni S.E. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme / naamloze vennootschap) con sede legale in Koning Albert II-laan 37 B-1030 Bruxelles, Belgio e registrato presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 0644.921.425.

È una compagnia assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero di riferimento dell'azienda e altri dettagli possono essere trovati su [www.nbb.be](http://www.nbb.be).

MS Amlin Insurance SE è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Libera Prestazione di Servizi.

Tokio Marine Europe S.A. è approvata dal Ministro delle Finanze lussemburghese e controllata dal Commissariat Aux Assurances (CAA). Iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B221975, la sua sede legale è sita in 26, Avenue de la Liberté L-1930, Lussemburgo

Tokio Marine Europe SA (filiale in Francia) 36, Rue de Châteaudun, 75009 Parigi, è iscritta presso l'RCS di Parigi con il numero B 843 295 221, TVA FR 60 843 295 221, agendo in conformità con le norme francesi del Codice francese di Assicurazione.

#### **MS Amlin Insurance SE**

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile risulta che il patrimonio netto è pari a 516,502,094 di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 140,000,000 milioni di Euro e le riserve patrimoniali totali sono pari a 376,502,094 (riserve legali pari a € 2,563,773).

Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2022, risulta che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 526,195,000 di Euro;
- il requisito patrimoniale minimo è pari a 213,943,000 di Euro;
- i fondi ammissibili a loro copertura sono pari a 816,678,000 di Euro;

il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 155,2%.

#### **Tokio Marine Europe S.A.**

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile risulta che il patrimonio netto è pari a 231,232,000 USD, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 1,159,000 USD e le riserve patrimoniali totali sono pari a 230,076,000 USD.

Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2022, risulta che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 181,115,000 USD;
- il requisito patrimoniale minimo è pari a 45,179,000 USD;
- i fondi ammissibili a loro copertura sono pari a 225,334,000 USD;

il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 124%.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli - in qualità di Vettore - per il loro trasporto su strada.  
È compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto.  
Gli Assicuratori sono obbligati al risarcimento per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non è prevista la possibilità di riduzione del premio

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Tramite l'applicazione di un sovrappremio è possibile estendere la copertura assicurativa a:

- Copertura dei danni alle merci trasportate PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO (Sezione III delle condizioni di polizza)
- Copertura della responsabilità del Contraente/Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi e/o isotermitici.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### Ci sono limiti di copertura?

L'operatività della garanzia nel caso di furto del Veicolo è subordinata alla circostanza che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, il Veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave:

- sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del Vettore (secondo autista o accompagnatore, persone di scorta nelle immediate vicinanze del Veicolo);
- ovvero, sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- ovvero, sostì in aree portuali e/o aeroportuali che risultino recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle precedenti ipotesi, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del Veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati sia staccati dalla motrice, avvenga mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tal caso l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- che sull'autocarro, sul trattore, sul rimorchio, o semirimorchio sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto satellitare certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE;
- che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza, anche momentanea, dell'autista;
- che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate all'Assicuratore, quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto, tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione

dell'apparecchio antifurto, intendendosi per chiavi tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione del sistema antifurto.



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, mediante email a <a href="mailto:sinistri@plussimple.com">sinistri@plussimple.com</a> entro 3 giorni da quando se ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità.
	<b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La gestione dei sinistri è demandata a Lercari S.r.l. trading as Sircus con sede GENOVA - Via XII Ottobre 3, 16121 – Tel. +39 010 5446401
	<b>Prescrizione:</b> il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione (art. 2952, comma 3, del codice civile).
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all'indennizzo.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Pagamento dell'indennizzo: espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato dal Gruppo Lercari S.r.l. al compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.



#### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale o semestrale. Il frazionamento semestrale – se concesso - non comporta alcun aumento del premio imponibile
<b>Rimborso</b>	La Polizza può essere risolta dall'Assicurato o dall'Assicuratore in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni. Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di premio corrispondente al periodo di assicurazione non usufruito, escluse le imposte. In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ( <a href="mailto:plussimpleagency@pec.it">plussimpleagency@pec.it</a> ) da inviare agli Assicuratori entro 14 giorni dalla data di inizio copertura, oppure, qualora non coincidesse con quest'ultima, dalla data in cui si è ricevuto il Set Informativo sul prodotto acquistato. Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di premio corrispondente all'intero premio lordo finito di polizza.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?



<b>Durata</b>	L'assicurazione decorre dal giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### A chi è rivolto questo prodotto?

Aziende di autotrasporto iscritte all'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi



### Quali costi devo sostenere?

Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:

- Una quota pari al 20% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- Una quota variabile fra 0% e 10% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia al "manufacturer de facto"
- Una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso del "manufacturer de facto"

## COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Simple Italia Agency Srl  Pec: plussimpleagency@pec.it  Viale Sarca 336/F – 20126 Milano  Tel: +39 02 37 90 20 70</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p> <p>Se rimani insoddisfatto dopo il processo di risoluzione interna delle controversie, potresti avere il diritto di presentare il tuo reclamo al Financial Services and Pensions Ombudsman. Il Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) è un servizio indipendente, imparziale, giusto e gratuito che aiuta a risolvere i reclami con gli enti pensionistici e i fornitori di servizi finanziari regolamentati.</p> <p>Dettagli di contatto:  Garante dei servizi finanziari e delle pensioni  Casa Lincoln  Luogo Lincoln  Dublino  D02VH29  Telefono: +353 1 567 7000  E-mail: info@fspo.ie  Web: www.fspo.ie</p> <p>In alternativa potete anche contattare:  Commissione per le assicurazioni  7, viale Giuseppe II  L-1840 Lussemburgo  Lussemburgo  E-mail: caa@caa.lu</p>
----------------------------------	--

	<p>Se sei un consumatore, puoi anche presentare il tuo reclamo in inglese all'Ombudsman delle assicurazioni in Lussemburgo, situato a:  Garante delle assicurazioni ACA  12, rue Erasme  L - 1468 Lussemburgo  Lussemburgo  Telefono: +352 44 21 44 1  Fax: +352 44-02-89  E-mail: mediateur@aca.lu</p> <p>Se hai acquistato la tua polizza online puoi presentare un reclamo anche tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR) dell'UE. Il sito web della piattaforma ODR è: <a href="http://ec.europa.eu/odr">http://ec.europa.eu/odr</a>.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p>

	<p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  via del Quirinale 21 - 00187 Roma  Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia)  Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero)  Fax : +39 06 42133 206  E-mail: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il sito IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di controversia tra ASSICURATO ed ASSICURATORI sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull'operatività della presente POLIZZA si dovrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall'ASSICURATO, uno dagli ASSICURATORI e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'ASSICURATO. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l'ASSICURATO. L'arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

## GLOSSARIO

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione
<b>Avaria Comune</b>	il deterioramento di un bene, di un componente di un sistema o del sistema nel suo complesso, che lo rende inservibile o incapace di continuare a fornire la prestazione o funzione, la cui causa, fra le altre, è una decisione o un'azione umana
<b>Commissario d'Avaria:</b>	una persona e/o un'azienda che lavora fiduciariamente per conto di compagnie assicurative nella gestione delle avarie alle merci trasportate e/o ai corpi (navi, imbarcazioni da diporto, yacht aerei, treni) e che, in particolare, perizia e quantifica i Danni
<b>Compenso di Salvataggio:</b>	l'importo dovuto al proprietario della Merce salvata oltre alle spese e/o Perdite subite e reclamate da chi è intervenuto, purché sia raggiunto, anche parzialmente, un risultato utile
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
<b>Danno:</b>	l'avaria derivante alle merci dal Sinistro per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>Deposito:</b>	L'operazione di custodia a titolo oneroso delle merci su richiesta delle stesse.
<b>Franchigia:</b>	l'importo, in cifra fissa o in percentuale del valore assicurato, da dedurre dall'Indennizzo.
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società ai sensi di Polizza in caso di sinistro.
<b>Intermediario:</b>	il broker o l'Agente di assicurazione indicato in Polizza.
<b>Massimale:</b>	il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento che la Società assume riguardo ad una Copertura Assicurativa.
<b>Merci:</b>	container, trailer, colli, casse, merci e beni di qualunque natura imballate o no e quant'altro sia oggetto di un contratto di trasporto.
<b>Perdita:</b>	la Perdita materiale delle merci a seguito di un Rischio assicurato.
<b>Perdite economiche:</b>	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o di danneggiamento di cose
<b>Polizza:</b>	Il documento scritto che prova l'assicurazione
<b>Premio:</b>	si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.
<b>Posta Elettronica Certificata (PEC):</b>	l'indirizzo di posta elettronica certificata previsto nella Scheda di Polizza ovvero quello successivamente indicato dal suo intestatario secondo quanto previsto dall'Assicurazione in merito alla forma delle comunicazioni ovvero, in assenza di previsione espressa, risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC, istituito ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
<b>Scoperto:</b>	la percentuale di Danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale risulta operante una Copertura Assicurativa prevista dall'Assicurazione
<b>Società/Assicuratore:</b>	l'impresa assicuratrice
<b>Spese di Salvataggio:</b>	le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del Sinistro, per evitare, ridurre o minimizzare il danno alle merci.
<b>Subvettore:</b>	Il vettore cui viene affidata l'esecuzione del trasporto da altro vettore.
<b>Transito</b>	operazione di scarica, giacenza e ricarica delle merci nell'ambito di un contratto di trasporto senza addebito di oneri di Deposito, fermo che possono essere previsti addebiti per sosta prolungata.
<b>Veicolo</b>	l'autocarro o motrice, il rimorchio o semirimorchio
<b>Vettore</b>	Il soggetto che si occupa, verso corrispettivo ed in base alle Leggi vigenti, a trasferire le cose da un luogo all'altro.

## Sezione I – NORME COMUNI

---

### **Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. civ.

### **Art. 2 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche, proroghe rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione devono essere provati per iscritto.

### **Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno previsti nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di Premio.

Il Premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di Rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del Premio.

### **Art. 4 – COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex/telegramma o posta elettronica certificata (PEC):

Sede legale: Viale Sarca 336/F – 20126 Milano

Sede operativa: Viale Sarca 336/F – 20126 Milano

PEC: [plussimpleagency@pec.it](mailto:plussimpleagency@pec.it)

Tel: +39 02 37 90 20 70

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette all'Assicuratore:
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato, all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

### **Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni mutamento che possa portare ad un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

### **Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato, così come qualsiasi altro soggetto comunque avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, decade da ogni diritto se dolosamente non adempie all'obbligo di avviso di Sinistro entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato.

Se l'inadempimento è colposo, la Società ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 8 – INTERVENTO DELLA SOCIETÀ**

La Società può intervenire direttamente, a sua discrezione, per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al Sinistro non implicano atto di possesso né ammissione alcuna sull'operatività della Polizza e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'Assicurazione.

#### **Art. 9 – MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità e le cause del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano compiuto gli obblighi in caso di sinistro indicati al relativo articolo di polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le perizie sono di proprietà della Compagnia che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di trasmetterle in tutto o in parte.

#### **Art. 10 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente devono dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. Se l'Assicurato omette dolosamente di darne avviso, l'Assicuratore non è tenuto a pagare alcun indennizzo. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escludendo dal conteggio l'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore, rispetto alla presente copertura assicurativa, sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. La Società, dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà recedere dalla presente assicurazione con un preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata o della mail certificata. Il recesso intimato dall'Assicuratore, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della mail certificata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l'Assicuratore mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le Imposte Governative.

#### **Art. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO**

È facoltà delle parti contraenti disdire la presente polizza in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni (7 giorni per i rischi scioperi, sommosse ecc.) da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

In tal caso, l'Assicuratore non sarà tenuto a rispondere dei sinistri occorsi sui trasporti effettuati successivamente al trentesimo giorno (settimo giorno per i rischi scioperi) dalla data della lettera di disdetta, restando invece responsabile sino alla conclusione dei trasporti iniziati in tempo utile.

Il recesso opererà automaticamente e senza necessità di comunicazione allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa (CSI) e Repubblica Popolare Cinese.

L'Assicuratore avrà comunque il diritto di esigere il versamento dei premi dovuti ma non ancora pagati.

#### **Art. 13 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 14 – LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

La presente polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla presente polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all'Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano con esclusione di qualunque altro foro astrattamente competente. La competenza esclusiva del Tribunale di Milano opererà anche per le chiamate in garanzia e manleva.

## **Sezione II – RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per risarcimenti da esso dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di Vettore stradale, a titolo di responsabilità contrattuale, per Perdita o Avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'assicurazione non è in alcun caso operante:

- a) per i trasporti effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi delle leggi vigenti e/o non iscritti all'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.
- b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato affidi il trasporto ad un sub-vettore terzo in espressa violazione del divieto posto dall'articolo 1 comma 247 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
- c) per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dal Contraente/Assicurato.

#### **Art. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI TRASPORTO**

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per Perdita o Avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sugli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio - nonché durante le operazioni di carico e scarico, posizionamento e/o trasbordo, a condizione che dette soste o attività siano strettamente dipendenti e direttamente correlate all'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

#### **Art. 3 – TRASPORTI NAZIONALI - LIMITI DI INDENNIZZO**

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e fine tra località dello stesso territorio nazionale italiano inclusi lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Il limite massimo dell'obbligazione dell'Assicuratore è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali, fino alla concorrenza per ogni Veicolo del Massimale più avanti precisato.

Fermi restando tali limiti, per ogni Sinistro che coinvolga merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il Massimale indicato nel seguente ed apposito articolo di Polizza.

Le somme di cui sopra devono intendersi sempre al lordo di eventuali Franchigie o Scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia e le spese che il Contraente/Assicurato abbia ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il Danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

#### **Art. 4 – TRASPORTI INTERNAZIONALI - LIMITI DI INDENNIZZO**

L'assicurazione vale anche per i trasporti internazionali sottoposti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 Maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 162, 1 ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 Luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n. 242(indicata per brevità nella presente clausola come CMR). Il limite massimo dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, per ogni Sinistro e per ogni autoveicolo, sino a concorrenza della somma specificata nell'apposito articolo di Polizza più avanti riportato.

La Società non risponde pertanto di maggiori e speciali responsabilità a carico del Vettore e, fra queste, la particolare responsabilità per Merci accettate con:

- dichiarazione di valore;
- interesse speciale alla riconsegna;
- impegno speciale su un termine di riconsegna e/o alla consegna per la partecipazione /esibizione ad un determinato evento.

La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

- Mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della Merce (art. 21 della CMR);
- Perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- Omissioni, inesattezze ed insufficienze sulla lettera di vettura delle indicazioni richieste dall'art. 7 della CMR).

Fermi restando tali limiti, per ogni Sinistro che coinvolga Merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più Veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il Massimale indicato nell'apposito articolo di Polizza.

Le somme di cui sopra devono intendersi sempre al lordo di eventuali Franchigie o Scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese che il Contraente/Assicurato abbia ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il Danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci trasportate.

#### **Art. 5 – RISCHI ESCLUSI**

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne risulterà probabilmente. Qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle Merci perpetrati dal Vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso o la complicità degli stessi;
- c) infrazioni alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del Veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle Merci;
- e) bagnamento, se le merci sono state caricate su autoveicoli aperti o se non erano adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

La Società non è inoltre obbligata per i Danni e le Perdite causati direttamente od indirettamente da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, nonché atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
  - b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
  - c) violazione di blocco o contrabbando, commerci, attività o traffici proibiti o clandestini;
  - d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
  - e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrate, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili, ovvero compiuti per scopi socio-politici;
  - f) atti di terrorismo;
  - g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
  - h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed esondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani;
- salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non sia conseguenza di tali atti od eventi.

#### **Art. 6 – DOLO, COLPA GRAVE ED APPROPRIAZIONE INDEBITA**

La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:

1. colpa grave dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi;
2. dolo perpetrato dai dipendenti dell'Assicurato, nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi;
3. appropriazione indebita, furto o raggio perpetrati dai dipendenti dell'Assicurato, dai sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi.



E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che, nel caso in cui il Contraente/Assicurato provveda a fare effettuare il trasporto ad un sub-vettore, questi risulti adeguatamente strutturato (dotato di ufficio e telefono fisso). La consegna delle merci dovrà essere effettuata ad autista di cui sia stato precedentemente indicato il nominativo e fornita copia del documento di identità da parte di tale sub-vettore.

Di tali adempimenti la assicurata è tenuta a dare in caso di sinistro prova documentale con data certa anteriore al sinistro

Pertanto, qualora per effetto dell'applicazione:

1. dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile nei trasporti nazionali;
2. dell'art. 29 della CMR nei trasporti internazionali,

l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto nel Codice o nella CMR, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da esso dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per Veicolo e sinistro specificatamente indicati nei successivi articoli, ferme comunque le esclusioni di polizza e gli scoperti e le franchigie specificate.

#### **Art. 7– TOLLERANZA PORTATA UTILE**

L'operatività della presente garanzia non sarà in alcun caso pregiudicata da infrazioni alle norme di Legge vigenti in materia di portata massima del veicolo purché l'eventuale eccedenza si mantenga entro un limite di tolleranza non superiore al 20% della portata stessa. Resta in ogni modo inteso che la qui indicata estensione di garanzia deve intendersi prestata sino alla concorrenza, per ogni Sinistro e per ogni autoveicolo, delle somme massime assicurate come riportato nei seguenti articoli della presente Polizza.

Naturalmente al verificarsi del sovraccarico viene a cessare immediatamente, se prestata, la garanzia per trasporti di Merci deperibili effettuati con mezzi frigoriferi.

#### **Art. 8 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEI CASI DI FURTO: SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

L'operatività della garanzia nel caso di furto del Veicolo è subordinata alla circostanza che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, il Veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave:

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del Vettore (secondo autista o accompagnatore, persone di scorta nelle immediate vicinanze del Veicolo);
- b) ovvero, sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) ovvero, sostì in aree portuali e/o aeroportuali che risultino recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle precedenti ipotesi, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del Veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati sia staccati dalla motrice, avvenga mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tal caso l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sul trattore, sul rimorchio, o semirimorchio sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto satellitare certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza, anche momentanea, dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate all'Assicuratore, quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto, tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per chiavi tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione del sistema antifurto.

In caso di ritrovamento del Veicolo deve essere immediatamente richiesto l'intervento delle Autorità e/o dell'Assicuratore e/o del perito da esso incaricato, affinché venga specificatamente verbalizzato lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, con obbligo per l'Assicurato o chi per esso di astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato prima di tale obbligatoria constatazione.

La mancata constatazione anzidetta comporterà l'inoperatività della copertura. Il presente capoverso non si intenderà tuttavia applicabile:

- a) qualora la constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo, purché siano state riconsegnate tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto;
- b) nel caso in cui l'Assicurato dia prova dell'installazione dello stesso in conformità a quanto indicato precedentemente.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto, l'Assicurato si impegna a:

- presentare immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare tempestiva comunicazione all'Assicuratore;
- provvedere alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche precedentemente indicate.

Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del Veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi precedentemente previsti.

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per Perdita o Avaria di Merci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

L'obbligazione della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

L'eventuale inosservanza da parte dei terzi delle prescrizioni relative alla custodia delle Merci previste dal presente articolo non comporterà, agli effetti dell'operatività della garanzia, decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo. Tuttavia lo Scoperto si intenderà maggiorato nella misura più avanti precisata.

## Sezione III – ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO

---

### Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono a carico della Società tutti i Danni e le Perdite materiali e diretti che le Merci, per le quali il Contraente abbia ricevuto mandato ad assicurare avente data certa antecedente l'inizio del trasporto, subiscano durante il trasporto via terra affidato al Contraente stesso, a causa di tutti i rischi, salvo quelli direttamente od indirettamente causati da:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne potrebbe risultare;
- b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del Vettore o del mezzo di trasporto;
- c) difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel Container o similare, o inadeguata protezione della Merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della Merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale;
- f) ritardo o Perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommosse originate dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio, anche temporaneo, o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- k) terrorismo o da persone che agiscono per scopi politici quando essi non siano avvenuti nell'ambito dell'ordinario corso di viaggio - Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 22.01.2002.

Ai fini dell'applicabilità delle lettere a) e b) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

### Art. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI TRASPORTO

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le Merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito dal quale ha inizio la spedizione in base a quanto previsto dai documenti di trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle Merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto, ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa per i trasporti effettuati a mezzo autocarro alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle Merci assicurate nel luogo di destinazione.

### Art. 3 – VALORE ASSICURABILE

Per le Merci per le quali il Contraente abbia ricevuto mandato di provvedere all'assicurazione:

L'assicurazione è prestata, nei limiti dei massimali stabiliti nell'apposito articolo di Polizza, in base al prezzo di fattura delle Merci o, in mancanza, in base al valore di mercato delle stesse nel luogo ed al momento della caricazione aumentato delle spese di trasporto e di assicurazione.

Sono inoltre assicurabili gli importi maturati o maturandi a titolo di oneri fiscali e doganali, sempreché l'Assicurato sia tenuto a risponderne verso gli uffici finanziari interessati e ne abbia preventivamente richiesta la copertura.

Si precisa inoltre che il valore assicurabile si intende costituito come segue:

- a) per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita: i costi di produzione, trasporto ed oneri accessori;

- b) In caso di danno parziale il danno risarcibile è riferito al costo di ricostruzione o rimpiazzo delle parti danneggiate.

#### **Art. 4 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Qualora per i medesimi rischi siano state contratte anche da diversi Contraenti, separatamente, più assicurazioni sulle merci presso altri Assicuratori, si applicherà l'Art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 5 – ASSICURAZIONE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO**

L'Assicurazione dei trasporti di cui alla presente sezione di Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di Sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia. Rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dai Contraenti.

#### **Art. 6 – LIMITI DI INDENNIZZO ED OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE FURTO PER LE MERCI SCARICATE A TERRA IN AREE E/O DEPOSITI DI PROPRIETÀ OD IN GESTIONE ALL'ASSICURATO E/O SUOI INCARICATI.**

Per i rischi derivanti dalle Merci in sosta o giacenza o deposito, sempreché in corso di viaggio, quando scaricate a terra, in aree chiuse o depositi o magazzini di proprietà od in gestione al Contraente od ai suoi incaricati, l'esposizione massima della Società non potrà in alcun modo eccedere per singolo Sinistro, il Massimale indicato all'apposito articolo di Polizza.

L'efficacia della garanzia furto è subordinata al fatto che i magazzini o depositi ove siano giacenti o depositate le Merci siano dotati di sistema di chiusura o protezione minima, ovvero che ricorra una delle due seguenti condizioni:

- Che ogni apertura verso l'esterno dei locali ove siano contenute le Merci, situata a meno di 4 metri di altezza verticale dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili, sia protetta da robusti serramenti e chiusi con serrature o lucchetti od altri congegni se manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure che singolarmente tali aperture siano protette da inferriate stabilmente fissate ai muri, la cui luce non deve eccedere la superficie di 900 cmq, e con almeno un lato non eccedente i 18 cm.
- Che sia attivato un valido sistema antifurto, certificato.

Qualora le Merci siano scaricate a terra in aree scoperte, l'efficacia della garanzia furto è subordinata al fatto che l'area perimetrale sia protetta da una rete di recinzione la cui altezza verticale dalla linea del suolo non deve essere inferiore a metri 4, e che l'ingresso o gli ingressi dell'area siano chiusi da lucchetti o altri validi sistemi di chiusura. Qualora la rete di recinzione sia di altezza dal suolo minore di 4 metri, allo scopo di non inficiare la garanzia furto dovrà essere installato un sistema di allarme perimetrale, prodotto da società certificata.

#### **Art. 7 – CLAUSOLA RAPINA**

In caso di rapina dovrà essere presentata immediatamente circostanziata denuncia alle Autorità competenti che indichi, oltre a tutti i particolari dell'avvenimento:

- a) i dati di identificazione della motrice e/o rimorchio/semirimorchio (marca, tipo, targa e altri elementi di riconoscimento);
- b) ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- c) le generalità complete dell'autista o degli autisti del mezzo vettore;
- d) l'esistenza a bordo di eventuale dispositivo anti – rapina o di altri speciali sistemi di protezione o sicurezza.

Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa all'Assicuratore.

Il Sinistro dovrà inoltre essere notificato all'Assicuratore – mediante comunicazione da fornirsi a mezzo telegramma, telex o telefono – immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità di rispettare detto termine.

In caso di ritrovamento del mezzo vettore dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e dell'Assicuratore (o del Commissario d'Avaria) perché sia verbalizzato lo stato delle portiere e di ogni dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del mezzo vettore da parte delle Autorità.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi anzidetti, la Società è liberata.

Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società è liberata in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del Danno, occultamento, sottrazione o manomissione

delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione colposa delle tracce del sinistro.

In ogni caso il pagamento dell'indennità per Perdite o Danni conseguenti a sottrazione del mezzo vettore sarà effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento salvo che il mezzo sia stato recuperato prima di tale termine, nel qual caso resta fermo il limite riportato all'apposito articolo di Polizza.

#### Art. 8 – CLAUSOLA FURTO TOTALE

La garanzia viene estesa ai Danni e alle Perdite materiali e diretti, che colpiscano le Merci assicurate in conseguenza di sottrazione, mediante furto, dell'intero automezzo e/o del solo rimorchio o semirimorchio, anche qualora staccati dalle rispettive motrici.

L'operatività della garanzia è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli, la cui cabina dovrà avere le portiere chiuse a chiave, siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del Vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del Veicolo;
- b) che durante le anzidette fermate o soste i Veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) che i Veicoli stessi sostino in aree recintate e con varchi sotto controllo.

Qualora non risultino osservate le prescrizioni precedenti, la garanzia è tuttavia operante limitatamente ai casi di:

- a) sottrazione dell'intero automezzo mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice;
- b) sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio.

L'efficacia della garanzia prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'automezzo, sul rimorchio e/o semirimorchio sia correttamente installato un dispositivo antifurto satellitare certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 o da norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'automezzo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate all'Assicuratore – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
- e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrata tempestiva comunicazione all'Assicuratore, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche più sopra riportate; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta comunicazione all'Assicuratore del tipo e numero di matricola del nuovo antifurto installato sull'autocarro.

Si precisa che per chiavi si intendono tutti i dispositivi di inserimento e fissaggio dell'apparecchio antifurto.

Qualora non ricorra almeno una delle condizioni di cui sopra la Società non è liberata, e ciò sia che il trasporto venga effettuato a mezzo di automezzi di proprietà e/o gestione del Contraente e/o Assicurato, sia a mezzo di automezzi di terzi, ma potranno applicare uno Scoperto maggiorato nella misura più avanti precisata.

In caso di Sinistro dovrà anche essere presentata immediatamente circostanziata denuncia scritta all'Autorità competente che indichi, oltre a tutti i particolari dell'avvenimento:

- a) i dati di identificazione della motrice e/o del rimorchio / semirimorchio (marca, tipo, targa e altri elementi di riconoscimento);

- b) ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- c) le generalità complete dell'autista o degli autisti del mezzo vettore;
- d) l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.

Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa all'Assicuratore.

Il Sinistro dovrà inoltre essere notificato all'Assicuratore – mediante comunicazione da fornirsi a mezzo telegramma, e-mail, telex o telefono – immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine.

In caso di ritrovamento del mezzo vettore dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e dell'Assicuratore (o del Commissario d'Avaria) della Società perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del mezzo vettore da parte delle Autorità.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi anzidetti, la Società è liberata.

Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società è liberata in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del Danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione colposa delle tracce del Sinistro.

In ogni caso il pagamento dell'indennità per Perdite o Danni conseguenti a sottrazione del mezzo vettore sarà effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento salvo che il mezzo sia stato recuperato prima di tale termine, nel qual caso resta fermo il limite riportato all'apposito articolo che segue.

#### Art. 9 – FURTO PARZIALE DI COLLI INTERI

La garanzia viene estesa ai Danni materiali e diretti che colpiscono le Merci assicurate in conseguenza di furto di singoli colli interi.

La garanzia è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro  
*oppure*
- b) mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi  
*oppure*
- c) durante le soste dei Veicoli in locali chiusi con mezzi appropriati e sorvegliati, mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura.

Sempreché l'effrazione o lo scasso o la manomissione siano stati constatati dall'Assicuratore (o dal Commissario d'Avaria) della Società e dalle competenti Autorità.

In caso di Sinistro dovrà essere pure presentata immediatamente circostanziata denuncia scritta all'Autorità competente e copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa all'Assicuratore.

L'inosservanza degli obblighi anzidetti comporta decadenza dal diritto all'Indennizzo.

## Sezione IV – NORME COMUNI ALLE SEZIONI II e III

---

### Art. 1 - OPERATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Le garanzie assicurative del presente contratto sono prestate in forma automatica e quindi senza necessità di preavviso dei singoli trasporti o spedizioni.

### Art. 2 - PERIODO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno avuto inizio durante il periodo di validità dell'Assicurazione. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto in seguito previsto, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia terminato i suoi effetti.

### Art. 3 - DURATA

Salvo se pattuita una durata minore, il contratto ha una durata annuale e la presente Polizza è stipulata con effetto dalle ore 24.00 della decorrenza indicata nella Scheda di polizza fino alle ore 24.00 della scadenza indicata nella Scheda di polizza.

### Art. 4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione sarà operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali nell'ambito del territorio nazionale, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nei paesi dell'Europa geografica ed eventuali altri Paesi che potranno essere di volta in volta concordati fra le parti.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale, a condizione che le Merci rimangano sempre sul Veicolo adibito al trasporto terrestre.

### Art. 5 – MERCI ESCLUSE

Sono esclusi dall'Assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti, i trasporti di:

- a) carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti,
- b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi,
- c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione,
- d) piante
- e) animali vivi
- f) veicoli trasportati a mezzo bisarche
- g) armi e munizioni in genere
- h) esplosivi
- i) tabacchi
- j) prodotti farmaceutici ed emoderivati
- k) telefoni cellulari, prodotti hi-tech e relativi accessori o ricambi
- l) piombo, rame e zinco
- m) pelli e pellicce
- n) effetti personali e masserizie
- o) merci da trasportarsi con cisterne salvo specifico accordo fra le parti
- p) merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata salvo specifico accordo fra le parti.

In caso di Danno, risarcibile a termini di Polizza, a Merci usate, non verranno considerati reclami su eventuali danni preesistenti o di natura estetica e/o che non incidono sulla funzionalità delle Merci.

### Art. 6 - ESCLUSIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA ATTACCHI CIBERNETICI Ed. 11/11/19 (LMA5403)

1. Fatto salvo solo il paragrafo 3 di seguito, in nessun caso la presente assicurazione potrà coprire perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causati da o a cui hanno contribuito da o derivanti dall'uso o dal funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, codice dannoso, programma software per computer, sistema informatico, virus informatici, processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

2. Fatte salve le condizioni, limitazioni ed esclusioni della polizza a cui si riferisce allegata alla presente clausola, l'indennità



altrimenti recuperabile ai sensi della presente clausola non lo sarà essere pregiudicato dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, processo informatico o qualsiasi altro componente elettronico sistema, se tale uso o operazione non è un mezzo per arrecare danno.

3. Laddove la presente clausola sia approvata su polizze a copertura di rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o guerra civile che ne deriva, o altro atto ostile da parte o contro una potenza belligerante, o il terrorismo o qualsiasi persona agendo per motivi politici, il paragrafo 1 non ha la funzione di escludere perdite (che altrimenti sarebbero coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o di guida e/o di sparo meccanismo di qualsiasi arma o missile.

#### **Art. 7 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (JH2010/009)**

Nessun (ri)assicuratore sarà considerato in grado di fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a pagare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione ai sensi del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale prestazione esporrebbe tale (ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **Art. 8 - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370)**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith 1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, Pag. 17 di 28 when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da: 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici. 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

#### **Art. 9 - CORONAVIRUS EXCLUSION ed. 04.03.2020 (LMA5391)**

Si conviene che la presente Assicurazione non copre alcun sinistro in alcun modo causato da o derivante dalla:

- a) Malattia da coronavirus (COVID-19)
- b) Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
- c) Qualsiasi mutazione o variazione del SARS CoV-2
- d) Qualsiasi timore o minaccia di cui a), b) o c) di cui sopra.

#### **Art. 10 – SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DELLE MERCI**

La Società rimborserà le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci irrimediabilmente danneggiate a seguito del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente Polizza, limitatamente ai trasporti effettuati con autocarri di proprietà e/o gestione diretta del Contraente.

Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di €10.000,00 per evento e per annualità assicurativa. Dalla garanzia si intenderanno tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi Danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle Merci



assicurate.

#### **Art. 9 - GIACENZA DI TRANSITO**

A precisazione di quanto indicato nelle condizioni di assicurazione, si dà e si prende atto che, la garanzia assicurativa ha inizio dal momento in cui le merci lasciano il magazzino nella località di partenza per l'inizio del viaggio, continua durante l'ordinario corso dello stesso fino a che le merci non siano consegnate al magazzino di destinazione finale, con l'intesa che eventuali periodi di giacenza presso i depositi della Contraente e/o di Terzi che avvengono prima della consegna finale, non potrà eccedere il termine di 15 giorni e ciò a decorrere dalla data di arrivo della merce.

La somma assicurata per tale estensione è stabilita e fissata fino ad un massimo dell'importo specificato nella Scheda di Polizza.

#### **Art. 10 – FACOLTÀ DI CONTROLLO**

L'Assicuratore avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati, unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale del Contraente che abbia attinenza con gli stessi, sui quali, se richiesto, il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti desiderati.

#### **Art. 11 – SOMME ASSICURATE – LIMITI DI INDENNIZZO**

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti Massimali specificati nella Scheda di Polizza.

#### **Art. 12 – FRANCHIGIE E SCOPERTI**

La garanzia è operante alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico, per ogni Sinistro, i seguenti scoperti e/o franchigie, ovvero l'Indennizzo, calcolato in base alle condizioni di assicurazione, sarà pagato previa deduzione delle franchigie/scoperti più avanti elencati, salvo quanto altro previsto nelle condizioni di Polizza:

##### **Sezione II Responsabilità Civile del Vettore Stradale**

Franchigia fissa € 250,00 per ogni e qualsiasi evento ma:

- a) scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per danni conseguenti a furto totale o parziale, rapina, mancata riconsegna, smarrimento ed ammanchi in genere – elevato al 20% minimo € 500 in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di protezione e sicurezza
- b) scoperto 15% con il minimo di € 500,00 per dolo, colpa grave

##### **Sezione III Assicurazione dei Danni alle Merci Trasportate Per Conto dell'Avente Diritto**

Franchigia fissa € 250,00 per ogni e qualsiasi evento, ma:

- a) scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per furto, rapina, ed ammanchi in genere
- b) scoperto 20% minimo € 250,00 in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di protezione

#### **Art. 13 – CALCOLO DEL PREMIO**

Alla firma della presente polizza e per ogni successiva annualità assicurativa il Contraente provvederà al pagamento di un Premio a deposito anticipato, soggetto a regolazione secondo le modalità più avanti precisate:

A fine periodo assicurativo si procederà al computo della regolazione premio applicando il tasso lordo, ovvero comprensivo delle imposte governative, specificato nella Scheda di Polizza sulla porzione di fatturato noli eccedente il fatturato preventivato specificato nella Scheda di Polizza (al netto di I.V.A.), così come risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

Qualora ricorra l'eventualità di cui sopra, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Assicuratore la documentazione indicata al comma successivo, atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dall'Assicuratore.

La documentazione è costituita da un estratto autentico del totale dei "Registri delle fatture emesse" o da altro documento ufficiale.

A richiesta dell'Assicuratore, il Contraente si impegna a trasmettere all'Assicuratore copia delle pagine del suddetto registro. Se il Contraente non effettua nei tempi prescritti la comunicazione dei dati ed il pagamento del conguaglio, l'Assicuratore ha la facoltà di fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2 c.c.

Per i contratti scaduti e non rinnovati, se il Contraente non adempie ai presenti obblighi, l'Assicuratore, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 14 – CONTAINERS E/O CASSE MOBILI DI TERZI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER PERDITE E DANNI CAUSATI DURANTE IL TRASPORTO**

La presente copertura assicurativa copre anche le responsabilità derivanti da perdite o danni materiali e diretti occorsi a “corpi containers” e/o a “corpi casse mobili” di proprietà di terzi a condizione che i surriferiti “corpi containers” e/o “corpi casse mobili” risultino caricati su autocarri di proprietà e/o gestione diretta del Contraente/Assicurato o comunque nel caso in cui esso ne debba rispondere in base al contratto di trasporto.

Il limite massimo d’indennizzo per ciascun container o cassa mobile e per avvenimento è stabilito in € 10.000,00.

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione particolare “Scoperti e Franchigie”, per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo avverrà previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

#### **Art. 15 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER FURTO DEL VEICOLO NEL CASO DI TRASPORTO AFFIDATO A TERZI**

E’ compresa nell’assicurazione l’eventuale responsabilità del Contraente/Assicurato, qualora il trasporto non sia da esso direttamente effettuato ma sia affidato a un sub-vettore. In caso di sinistro l’inosservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo “Delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza del Contraente/Assicurato dal diritto all’indennizzo.

Tuttavia gli Assicuratori potranno applicare uno scoperto di assicurazione maggiore, come sotto indicato.

A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente condizione particolare “scoperti e franchigie”, per le perdite o per i danni alle merci derivanti da furto, in caso di inosservanza degli obblighi di sorveglianza e custodia di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, essi saranno risarciti previa deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00

#### **Art. 16 – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO**

La garanzia si intende inoltre estesa alle responsabilità derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate purché esse siano effettuate con mezzi meccanici idonei.

Si precisa che:

dette operazioni dovranno essere strettamente inerenti il viaggio per il quale l’assicurato si sia assunto l’onere del trasporto; esse dovranno risultare contrattualmente a carico dell’Assicurato;

per “carico” si intende unicamente l’operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per “scarico” l’operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

## **CLAUSOLE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA ALLA VOCE “MERCİ DEPERIBILI”**

#### **Art. 17 - MERCİ DEPERIBILI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER TRASPORTI EFFETTUATI CON AUTOCARRI DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO**

L’assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto nel paragrafo “Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione, la responsabilità del Contraente/Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:

- guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento dell’impianto stesso;
- eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d’Avaria o Perito, sull’autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
- furto o sottrazione delle merci sempreché, in base a quanto previsto dagli articoli riportati nel paragrafo “Delimitazione delle garanzie nel caso di furto del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione, tali sinistri siano compresi in garanzia.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- il Contraente/Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di un'officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- il Contraente/Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, a intervalli non superiori a:
  - o 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati;
  - o 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Ferme restando le esclusioni previste dalle "Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale", gli Assicuratori non sono comunque obbligati per i danni derivanti da:

- errata regolazione del termostato;
- mancata prerefrigerazione dell'autocarro, ove necessaria;
- mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- mancata prerefrigerazione della merce.

La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per l'avaria che le merci subiscano dal momento in cui inizia il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità del Contraente/Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Fermo restando quanto altro previsto dalle "Norme applicabili in caso di sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto o una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente/Assicurato - o chi per esso - deve:

rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;

fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia; oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,

richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;

consegnare al Commissario d'Avaria o Perito la registrazione delle temperature rilevate in conformità a quanto precedentemente previsto.

In aggiunta a quanto previsto dalle "Norme applicabili in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato deve esibire:

le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;

la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;

il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente condizione particolare "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

#### **Art. 18 – MERCI DEPERIBILI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER TRASPORTI EFFETTUATI CON AUTOCARRI ISOTERMICI NON DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO**

L'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto nel paragrafo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la responsabilità del Contraente/Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici e

non dotati di un impianto frigorifero, derivante da:

uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;

incendio, esplosione del veicolo;

ribaltamento, urto e collisione del veicolo;

incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;

caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;

furto o sottrazione delle merci sempreché, in base a quanto previsto dal paragrafo "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione, tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente condizione particolare "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

## Sezione V – NORME IN CASO DI SINISTRO

### Art. 1 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- a) non apportare, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dall'Assicuratore;
- b) dare immediato avviso all'Assicuratore richiedendo l'intervento del Commissario di Avaria o Perito; ove possibile, l'accertamento del Danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della Merce e con eventuali soggetti terzi responsabili del Sinistro;
- c) trasmettere tempestivamente all'Assicuratore qualunque atto giudiziario relativo al Sinistro anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- d) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile;
- e) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli adempimenti di cui al punto c) che precede, in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore all'atto della riconsegna delle Merci fino al momento in cui gli pervenga un preciso reclamo scritto o il Danno non appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio all'Assicuratore o al broker incaricato la richiesta scritta di risarcimento ricevuta.

Qualora la sottrazione della Merce sia avvenuta unitamente al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento della Autorità competenti o dell'Assicuratore o del Perito da essi designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul Veicolo. Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviato alla Società. L'Assicurato, o chi per esso, deve astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

### Art. 2 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALLE AUTORITÀ

In caso di furto od altro reato dal quale derivi un Danno od una Perdita alle Merci, l'Assicurato o chi per esso dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro indicando:

- 1) la descrizione dei fatti;
- 2) i dati di identificazione del Veicolo;
- 3) gli elementi idonei ad identificare e quantificare la Merce trasportata;
- 4) le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto, nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- 5) l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza e la conferma della loro attivazione.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata all'Assicuratore prima possibile.

### Art. 3 – FRANCHIGIA PERITALE

L'Assicurato è dispensato dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per i reclami il cui importo possa essere presumibilmente inferiore a Euro 1.500,00 al netto dell'eventuale Franchigia o Scoperto di Polizza.

Resta in ogni caso inteso che il Contraente - sotto la propria responsabilità - dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

### Art. 4 – MODALITÀ PER IL RISARCIMENTO DEL SINISTRO

Ai fini del risarcimento del Danno l'Assicurato, in aggiunta ai documenti previsti negli articoli che precedono, deve trasmettere all'Assicuratore:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'Indennizzo;
- a) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del Veicolo utilizzato per il

trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-Vettore ed il peso di ciascuna partita di Merce trasportata;

- b) i documenti di trasporto, di Deposito ed ogni atto riportante riserve sullo stato della Merce e dell'imballaggio;
- c) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del Sinistro, sia propria sia di eventuali sub-vettori, o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle vigenti norme locali;
- d) la copia della fattura del nolo e delle pagine del Registro IVA dalle quali risulti la registrazione della stessa;
- e) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta un'inchiesta penale sulle cause del Sinistro.

Il pagamento dell'Indennizzo da parte della Società verrà effettuato entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato avente diritto avrà presentato all'Assicuratore tutta la documentazione richiesta, e sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta dei pesi, od altri documenti che provino valore, quantità e tipo di Merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente della Perdita o del Danno una semplice nota di addebito al Vettore emessa da parte del danneggiato.

#### **Art. 5 – CHIUSA INCHIESTA**

In caso di danni che comportino l'apertura di inchiesta da parte dell'Autorità competente, la Società procede al pagamento dei sinistri anche in mancanza del verbale di chiusa istruttoria in quanto non emesso dall'Autorità Giudiziaria.

**Il Contraente, comunque, si impegna a fornire il presente verbale non appena disponibile ed a rimborsare l'indennità percepita dalla Società integrata dagli interessi "prime rate" praticate dalle banche, qualora dal certificato stesso risulti taluna delle scadenze previste dal contratto.**

#### **Art. 6 – GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI**

La Società, fino a quando ne abbia interesse, si assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, l'Assicuratore lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconoscono le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **IL CONTRAENTE**

## Allegato n. 1

---

Il presente contratto di assicurazione si intende intermediato da +Simple Italia Agency

in qualità di agente per:

MSIG Europe SE  
Rappresentato da  
MS Amlin Marine N.V.  
Filiale in Francia  
RCS 831 499 405  
All'interno dell'autorità vincolante numero: " 46667\_2024\_001"

e

in qualità di agente per:

Tokio Marine Europe S.A.  
Filiale in Francia  
RCS 843 295 221  
All'interno dell'autorità vincolante numero:" 46667\_2024\_001"

**IL CONTRAENTE**

## **Allegato n. 2 – CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di conoscere ed approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

### **Sezione I – Norme Comuni**

- Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**
- Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**
- Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**
- Art. 6 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**
- Art. 7 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**
- Art. 10 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**
- Art. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**
- Art. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO**
- Art. 13 – ONERI FISCALI**
- Art. 14 – LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

### **Sezione II – Responsabilità Civile del Vettore Stradale**

- Art. 3 – TRASPORTI NAZIONALI – LIMITI DI INDENNIZZO**
- Art. 4 – TRASPORTI INTERNAZIONALI – LIMITI DI INDENNIZZO**
- Art. 5 – RISCHI ESCLUSI**
- Art. 6 – DOLO, COLPA GRAVE ED APPROPRIAZIONE INDEBITA**
- Art. 9 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEI CASI DI FURTO: SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

### **Sezione III – Assicurazione dei Danni Alle Merci Trasportate Per Conto dell'Avente Diritto**

- Art. 6 – LIMITI DI INDENNIZZO ED OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE FURTO PER LE MERCI SCARICATE A TERRA IN AREE E/O DEPOSITI DI PROPRIETÀ OD IN GESTIONE ALL'ASSICURATO E/O SUOI INCARICATI.**
- Art. 7 – CLAUSOLA RAPINA**
- Art. 8 – CLAUSOLA FURTO TOTALE**
- Art. 9 – FURTO PARZIALE DI COLLI INTERI**

### **Sezione IV – Condizioni Comuni alle Sezioni II e III**

- Art. 3 – DURATA**
- Art. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE**
- Art. 5 – MERCI ESCLUSE**
- Art. 6 – ESCLUSIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA ATTACCHI CIBERNETICI**
- Art. 7 – SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (ED. 11.8.2010)**
- Art. 8 – Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370)**
- Art. 9 – COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (Cargo) JC2020-011 ed. 17.04.2020**
- Art. 11 – SOMME ASSICURATE – LIMITI DI INDENNIZZO**
- Art. 12 – FRANCHIGIE E SCOPERTI**

### **Sezione V – Norme in caso di sinistro**

- Art. 1 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**
- Art. 5 – CHIUSA INCHIESTA**
- Art. 6 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI**

**IL CONTRAENTE**



## INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG.UE)

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, **MS Amlin Insurance S.E.**, con sede in Koning Albert II-laan 37 - B-1030 Brussels - Belgium, in qualità di Titolare dei trattamenti sottoindicati (di seguito brevemente il **"Titolare"**), premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati<sup>1</sup>, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.

In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati, sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

### 1. Responsabile della Protezione dei dati personali e Responsabili del Trattamento

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, al quale è attribuito il compito di sorvegliare l'osservanza del Regolamento, cui Lei può rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni inviando una comunicazione:

- a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: [privacy@msamlin.com](mailto:privacy@msamlin.com);

- a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: con sede in Koning Albert II-laan 37 - B-1030 Brussels - Belgium, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.

Sono state nominate Responsabili del trattamento le Società che forniscono specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto o che svolgono attività di controllo nei confronti del Titolare e come richiesto dalla normativa vigente garantiscono adeguate misure tecniche e organizzative tali che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

### 2. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta dati personali "comuni" (come, ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia, ecc.), nonché potenzialmente anche dati appartenenti a categorie "particolari"<sup>2</sup>, indispensabili per fornire i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Si tratta di dati forniti dall'interessato stesso o forniti da altri soggetti, ovvero acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili.<sup>3</sup>

### 3. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali

I dati sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità:

**a) finalità strettamente connesse e strumentali (quindi anche preliminari e conseguenti) all'instaurazione, alla gestione, all'esecuzione ed ai rinnovi dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili; nonché gli obblighi di legge in relazione alla trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali.**

<sup>1</sup> Se gli interessati risultano essere persone diverse (es. beneficiari).

<sup>2</sup> In alcuni casi, per adempiere alle finalità assicurative/liquidative in relazione a specifici prodotti, possono essere richiesti dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

<sup>3</sup> I dati possono essere forniti da Contraenti in cui l'interessato risulti assicurato o beneficiario, o eventuali coobbligati; in alternativa, i dati possono essere forniti da altri soggetti, facenti parte della c.d. "catena assicurativa", che identifica la catena di soggetti che comprende oltre al Titolare i soggetti esterni allo stesso, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, riassicuratori; agenti e subagenti, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, etc), organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici; banche dati esterne, IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, ecc..

Tali soggetti appartenenti alla c.d. catena assicurativa, così come identificata anche dal Garante Privacy nel documento del 26 aprile 2007, pongono in essere operazioni di trattamento preordinate all'unica finalità di gestione del rischio assicurato a seguito della stipula del contratto di assicurazione da parte del Titolare con l'interessato.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

**b) finalità di verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto, nonché di valutazione della coerenza del prodotto assicurativo rispetto ai bisogni della clientela.**

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

**c) finalità di riscontro a richieste di informazioni presentate dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo.**

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

**d) finalità di determinazione dei premi/sconti assicurativi in fase assuntiva e di rinnovo della polizza.**

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

**e) finalità relativa all'esercizio ed alla difesa dei diritti della Società in ogni sede e finalità derivanti da obblighi normativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, ecc.**

La base giuridica del trattamento è l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

#### 4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Dati Personali dell'interessato potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- il personale alle dipendenze del Titolare, quali persone autorizzate al trattamento;
- soggetti terzi facenti parte della c.d. "catena assicurativa" (v. nota 2 *supra*) coinvolti nella gestione dei rapporti con l'interessato, in essere o che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari Autonomi del trattamento, ossia soggetti che determinano in autonomia le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;

- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, e può essere richiesto scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo [privacy@msamlin.com](mailto:privacy@msamlin.com).

#### 5. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 3), il trattamento dei Dati dell'interessato potrà avvenire mediante strumenti manuali, elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

#### 6. Comunicazione dati - Trasferimento dei dati all'estero

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa" (v. nota 2 *supra*) e ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, ecc..

I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con i Titolari e i Responsabili, sempre nel rispetto della normativa privacy vigente.

Ove necessario, i Suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla

Commissione Europea<sup>4</sup>, oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo [privacy@msamlin.com](mailto:privacy@msamlin.com).

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

## 7. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3) sono conservati per 10 anni dalla cessazione di efficacia della polizza.

Si precisa che, nell'eventualità in cui la quotazione e l'emissione di un preventivo non dia luogo all'emissione della polizza, i dati utilizzati per la quotazione sono conservati per 12 mesi dall'emissione del preventivo.

In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per garantire un congruo utilizzo dei dati raccolti, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità come sopra precisate, in caso contrario i dati saranno cancellati, bloccati o resi anonimi.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede stragiudiziale ed anche giudiziaria, nelle procedure arbitrali e/o di mediazione e di conciliazione.

## 8. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. Ue mandando una e-mail al Titolare del Trattamento all'indirizzo [privacy@msamlin.com](mailto:privacy@msamlin.com).

La informiamo che il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso, laddove prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
- g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
- h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

---

<sup>4</sup> La selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

# MODULO DI PROPOSTA

## RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

## QUESTIONARIO PROPOSTA

### RC Vettoriale/per conto di chi spetta

**NOTA:** E' indispensabile rispondere a tutte le domande contenute nel presente Questionario in modo chiaro e leggibile poiché tale documento formerà parte integrante del Contratto.

#### DATI GENERALI DEL PROPONENTE

Ragione Sociale: .....

Indirizzo della Sede Legale: .....

Codice Fiscale/P. IVA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Attività esercitata: .....

Numero di dipendenti: \_ \_ \_

Anno di costituzione: \_ \_ \_ \_

N. Iscrizione Albo Trasportatori: .....

#### TIPOLOGIA DI COPERTURA RICHIESTA

☐ RC Vettoriale ☐ All Risks per conto

#### FATTURATO NOLI

Fatturato ultimi 12 mesi: € .....

Fatturato stimato prossimi 12 mesi: € .....

#### SUDDIVISO IN:

**N. di automezzi:** .....

🚗 Automezzi di proprietà .....%

🚗 Sub-vettori \* .....%

🚗 Altro (specificare) .....%

#### MERCI DA ASSICURARE

Tipologia merci:

☐ Carte, valori, documenti .....%

☐ Materiali preziosi .....%

☐ Masserizie .....%

☐ Telefonia, elettronica, computer .....%

☐ Pelli .....%

☐ Pellicce, pelletteria .....%

- ☐ Farmaceutici .....%
- ☐ Abbigliamento in genere .....%
- ☐ Alluminio, rame, ottone, acciaio, altri metalli .....%

- ☐ Merci deperibili .....%
- ☐ Alimentari .....%

Per **merci pericolose e/o ad alto rischio**, specificare eventuali misure di protezione e/o prevenzione:

- ☐ Antifurto tradizionale      ☐ Antifurto satellitare      ☐ Scorta/Convoglio      ☐ Doppio autista
- ☐ Altro: specificare.....

#### LIMITI TERRITORIALI

- ☐ Italia      ☐ Europa

#### MASSIMALI

Valore massimo di ciascun trasporto: €.....

Valore medio di ciascuno trasporto: €.....

<i>Autocarro</i>	€
<i>Dolo e Colpa Grave</i>	€

Se viene richiesta Giacenza oltre il normale corso del transito, specificare:

Ubicazione: .....

Misure di sicurezza: .....

Giacenza massima: .....

Giacenza media: .....

#### DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE

- Avete in corso una polizza RC Vettoriale e/o una polizza Per Conto? ☐ Si (Specificare Compagnia) .....  
☐ No
- Siete stati assicurati negli ultimi 3 anni? ☐ Si (Specificare Compagnia) .....  
☐ No
- Vi è stata mai rifiutata un'assicurazione? ☐ Si (Specificare motivazioni) .....

Avete subito sinistri negli ultimi 3 anni?

☐ No

☐ Si

☐ No

Se **Si** precisare data, tipologia e ammontare liquidato e/o riservato:

.....

.....

.....

.....

.....

Si dichiara che, per tutto quanto a conoscenza del firmatario, le informazioni fornite nel presente questionario, a prescindere dal fatto che siano o meno in mio/nostro possesso, sono vere e che non è stato nascosto alcun fatto materiale. Sono/siamo a conoscenza che la mancata rivelazione o il travisamento di un fatto materiale darà, agli Assicuratori, il diritto di invalidare il Contratto di Assicurazione.

Sono/Siamo a conoscenza del fatto che la sottoscrizione del presente questionario non mi/ci obbliga a perfezionare il contratto di assicurazione ma accetto/accettiamo il fatto che, in caso il contratto di assicurazione dovesse essere perfezionato, il presente questionario e le dichiarazioni in esso contenute costituiranno parte integrante del contratto stesso.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 in relazione ai dati personali che lo riguardano e che formeranno oggetto di trattamento.

Firma completa del Proponente

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IDD - Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative

**1. Quali sono le sue esigenze assicurative?**

- ☐ Protezione ☐ Risparmio / Investimento ☐ Previdenza

**2. Quali sono i suoi destinatari assicurativi?**

- ☐ Sé stesso / Attività ☐ Nucleo familiare/Persone care/Animali ☐ Beni mobili

**3. Di quale tipologia di protezione necessita? (Rispondere solo se alla domanda 1 è stato indicato "Protezione")**

- ☐ Beni / Veicoli ☐ Tempo libero / Viaggi ☐ Reddito / Patrimonio  
☐ Premorienza ☐ Infortuni / Cura e salute ☐ Fabbricati

**4. In quale fascia d'età rientra l'Assicurato?**

- ☐ Fino a 18 anni ☐ Da 19 a 65 anni ☐ Superiore a 65 anni

**5. In quale ambito necessita di una tutela "Infortuni / Cura e salute"? (Rispondere solo se al punto 3 è stato indicato "Infortuni / Cura e salute")**

- ☐ H24 ☐ Ambito professionale ☐ Tempo libero / Viaggi

**6. Quali tipologie di Beni / Veicoli intende proteggere?**

- ☐ Abitazione ☐ Condominio ☐ Autovettura/e  
☐ Imbarcazione da diporto ☐ Porto / Marina ☐ Altri Beni

**DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE**

Il Sottoscritto dichiara di non voler fornire le informazioni utili per la compilazione del questionario, consapevole del fatto che tale scelta pregiudica la capacità per l'Intermediario di individuare il contratto coerente con le proprie richieste ed esigenze. Si libera pertanto +Simple Italia Agency Srl da ogni obbligo di valutazione delle proprie richieste ed esigenze.

*Luogo e data:* \_\_\_\_\_

*+Simple Italia Agency*

*Il Cliente*



## **Informativa sulla privacy per richiedenti di assicurazione e assicurati**

+SIMPLE ITALIA AGENCY si impegna a trattare i Dati Personali conformemente alla disciplina prevista per il Responsabile del Trattamento dall'art.28 del Regolamento.

+SIMPLE ITALIA AGENCY e l'Intermediario e Licenziatario si impegnano a collaborare in buona fede per assicurare il rispetto delle previsioni della presente Licenza, tra cui, ma non solo, il dovere di assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei diritti dell'Interessato, gestire incidenti di sicurezza e/o Violazioni dei Dati Personali al fine di mitigare i possibili effetti avversi da essi derivanti, adempiere reciprocamente e verso l'Autorità di Controllo ad eventuali istanze e/o richieste.

L'Intermediario e Licenziatario è consapevole che la sicurezza delle trasmissioni su Internet non potrà essere completamente garantita. In particolare, +SIMPLE ITALIA AGENCY non saranno responsabili per l'accesso a Internet dell'Intermediario e Licenziatario per eventuali intercettazioni e/o interruzioni di qualsiasi comunicazione attraverso Internet, per modifiche o perdite di Dati Personali attraverso Internet che non siano ad egli imputabili.

Il Licenziatario valuta idonee e adeguate le misure tecniche previste da +SIMPLE ITALIA AGENCY e di cui appresso, reputandole altresì compatibili con la natura dei Dati Personali trattati e idonei a garantire che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dal GDPR, impegnandosi a segnalare eventuali criticità, sì da valutare congiuntamente a +SIMPLE ITALIA AGENCY eventuali interventi da assumere.

Il Licenziatario, inoltre, garantisce che sussiste un'idonea e legittima base legale, in materia di privacy, per procedere al Trattamento e alla trasmissione dei Dati Personali.

È riconosciuta la facoltà a +SIMPLE ITALIA AGENCY di implementare misure alternative a quelle di cui al precedente comma, o di stabilire luoghi alternativi di conservazione dei dati purché il livello di sicurezza delle misure o dei luoghi scelti sia mantenuto o aumentato rispetto alle suddette misure.

In applicazione del comma 1, si stabilisce:

- materia disciplinata;
- durata del Trattamento;
- la natura e la finalità del Trattamento;
- il tipo di dati personali e le categorie di interessati;
- gli obblighi e i diritti del titolare del Trattamento.

+SIMPLE ITALIA AGENCY, si impegna a:

Trattare i Dati Personali soltanto su istruzione documentata dell'Intermediario e Licenziatario, e solo per quanto strettamente necessario all'erogazione del Servizio, restando soggetto alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare nella presente Licenza, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, lett. A) del GDPR;

Avvertire l'Intermediario e Licenziatario qualora ritenga che le istruzioni impartite per iscritto si pongano in violazione con la legislazione di settore in materia di protezione dei Dati Personali. In nessun caso il Responsabile sarà onerato dell'obbligo di procedere ad un esame giuridico esaustivo delle istruzioni scritte impartite;

Assistere l'Intermediario e Licenziatario con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Intermediario e Licenziatario di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al capo III del GDPR;

Assistere l'Intermediario e Licenziatario nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione dell'Intermediario e Licenziatario;

Mettere a disposizione dell'Intermediario e Licenziatario tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate da +SIMPLE ITALIA AGENCY o da un altro soggetto da questi indicato;

Con riguardo al comma precedente, informare immediatamente l'Intermediario e Licenziatario qualora, a proprio parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. In nessun caso, +SIMPLE ITALIA AGENCY sarà onerato dell'obbligo di procedere ad un esame giuridico esaustivo delle istruzioni scritte impartite.

+SIMPLE ITALIA AGENCY, si impegna a cancellare o a restituire all'Intermediario e Licenziatario, senza porre costi aggiuntivi a carico di questi, tutti i Dati Personali al termine, per qualsiasi ragione e/o motivo, dell'efficacia del Contratto, subordinatamente a una richiesta scritta trasmessa secondo le modalità previste dal Contratto e salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

La richiesta di cui al comma che precede sarà soddisfatta nei limiti del possibile, subordinatamente ai limiti tecnici e organizzativi ragionevoli, commisurati al volume, alla categorizzazione e alla quantità di Dati Personali oggetto di Trattamento.

+SIMPLE ITALIA AGENCY garantisce che quanti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali presso la propria struttura, o comunque alla propria dipendenza, o in virtù di un contratto di collaborazione professionale,

i) si siano impegnati a mantenere la massima riservatezza, avendo in proposito un adeguato obbligo legale, e ii) trattino i suddetti dati esclusivamente secondo le istruzioni impartite e comunque nel rispetto del presente documento. In ogni caso +SIMPLE ITALIA AGENCY, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato da ciascuno dei suddetti.

Qualora, in pendenza del presente Contratto, dovesse sopraggiungere il recesso da parte degli Stati nazionali di appartenenza delle Parti dal Trattato sull'Unione Europea (es. Brexit), le suddette si impegnano a ridefinire le reciproche obbligazioni contrattuali conformemente alla disciplina vigente.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Il Cliente

\_\_\_\_\_

